



COMUNE DI UDINE

C.C. 22/02/2016

3

OGGETTO: Variante al PRGC relativa alla apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per metanodotto e viabilità di servizio in via Lumignacco - Società Snam rete Gas s.p.a.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28 dicembre 2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTO che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato alla competente Direzione regionale istanza per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'ex DPR 327/2001 ex art. 52 sexsies, con riferimento ad un tratto di metanodotto in Comune di Udine;

PRESO ATTO che il Comune di Udine, interpellato in merito alle programmate opere, ha comunicato al Servizio Grandi Opere – Energia – Ambiente della regione, quanto segue, con nota in data 02/09/2015:

“In merito alla compatibilità urbanistica dell'opera, si richiama il disposto dell'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC, secondo il quale ‘Su tutto il territorio comunale possono essere realizzate opere a rete, pubbliche o di interesse pubblico, di distribuzione dell'energia elettrica, acqua, gas, ..., compresi percorsi di accesso, manufatti, condotte o canalizzazioni necessarie per il loro esercizio, purchè esse risultino compatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale che il PRGC prevede per le zone specifiche, ...’. Considerato che la zona specifica interessata è la zona E6, Ambito di interesse agricolo, non si ravvisano nella prospettata opera rischi significativi tali da lasciar spazio alla preoccupazione che l'intervento ponga in essere condizioni tali da limitare od ostacolare il pieno perseguimento degli obiettivi di

assetto urbanistico ed ambientale che caratterizzano la complessiva ampia zona agricola in cui l'opera si inserisce, trattandosi di un breve tratto infrastrutturale.”

VISTO che in data 05 novembre 2012 si è tenuta presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia la prima seduta della Conferenza dei Servizi Unificata riferita alle opere in argomento;

RILEVATO che in tale sede è stata richiamata la comunicazione del Comune di Udine intesa ad esprimere il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, dopo aver accertato che tali opere sono compatibili con gli strumenti urbanistici;

VISTO che il Servizio Lavori Pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, ha comunicato in sede di Conferenza dei Servizi che ai fini dell'efficacia della pubblica utilità il Dpr 327/2001 art. 8 comma 1 lettera a) prevede che l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale e sul bene da espropriare/asservire sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

RILEVATO che il predetto Servizio Lavori Pubblici ritiene pertanto necessario pervenire alla approvazione della variante con le forme di legge previste (L.R. 19/2012 art. 14 commi 9 e 10);

VISTO che il comma 9 dell'articolo 14 L.R. 19/2012 dispone, tra l'altro, che “...nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza dei servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale, ..., l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 del sopraccitato articolo 14, “...La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ...”;

ACCERTATO che la Società proponente l'opera, prendendo atto di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, a conclusione della stessa ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento impegnandosi a produrre gli elaborati necessari alla variante urbanistica, e i nuovi piani di asservimento secondo le indicazioni emerse dalla Conferenza dei servizi;

RILEVATO, sulla base di quanto sopra espresso, che la progettata opera è conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale, e che la variante urbanistica si rende necessaria per la introduzione della previsione di vincolo preordinato all'esproprio, secondo gli orientamenti assunti dal competente Servizio regionale;

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 20 novembre 2015 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da:

- Zonizzazione: stralcio tavola Z5 – stato di fatto e variante;
- Tavola V: Vincoli normativi – stralcio stato di fatto e variante;

DATO ATTO che l'elaborato integra, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 9, della L.R. 19/2012, il progetto definitivo dell'opera in oggetto specificata;

RITENUTO di esprimere parere favorevole alla proposta di variante al piano regolatore generale comunale vigente;

VISTO che la variante ha la sola finalità di introdurre nello strumento urbanistico la previsione di vincolo preordinato all'esproprio, e si riferisce ad un'opera comunque già conforme alla normativa in vigore, pertanto non si rende necessaria la predisposizione dei seguenti elaborati nell'ambito della variante urbanistica:

- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione verifica preventiva V.A.S.;
- Asseverazione aspetti geologici;

VISTO che la variante corrisponde al richiamato disposto della L.R. 19/2012, quindi non risulta necessario porla in relazione con i contenuti della L.R. 21/2015;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte terza del D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di delegare il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per l'opera in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'U.Org. Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per metanodotto e viabilità di servizio in Via Lumignacco – Società Snam Rete Gas S.p.A., in conformità all'elaborato redatto in data 20 novembre 2015 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da:

- Zonizzazione: stralcio tavola Z5 – stato di fatto e variante;
- Tavola V: Vincoli normativi – stralcio stato di fatto e variante;

2. di allegare alla presente deliberazione l'elaborato di cui al punti 1., affinché ne formi parte integrante e contestuale;

3. di dare atto che l'elaborato di cui al soprastante punto 1. è finalizzato ad integrare il progetto dell'opera soggetta ad autorizzazione unica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 L.R. 19/2012;

4. di dare atto che la variante in argomento sarà approvata mediante l'autorizzazione unica relativa al progettato metanodotto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 L.R. 19/2012;
5. di dare atto altresì che ad intervenuta approvazione della variante, alla stessa sarà attribuito il numero progressivo che le compete;
6. di delegare il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per l'opera in argomento;
7. di dichiarare che l'assunzione della presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio dell'Ente né sul suo patrimonio.